



902 19/18

F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 06.03.2018 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte della direzione di gara, referto relativo alla gara "*Libera Territoriale ASB Billiards Club*" disputata a Chieti dal 19.02.2018 al 25.02.2018;
- nel predetto referto si segnalava un atteggiamento irrispettoso del giocatore DI SILVESTRO Ezio, ove veniva riferito che "*[omissis] iniziava ad imprecare con veemenza ed ad alta voce contro l'organizzazione e il direttore di gara, lamentandosi del biliardo utilizzato con frasi: che cazzo di biliardo è questo; è un biliardo da cesso; mettetelo al fuoco. Rivolto al direttore di gara: dove cazzo mi hai fatto giocare; quando ci sei tu è sempre così; ed altro. Il disturbo arrecato dal Di Silvestro ha impedito il regolare svolgimento degli altri incontri per i quali è stato deciso l'interruzione di 15 minuti. I richiami del d.g. non hanno impedito che il Di Silvestro iniziasse un alterco con uno spettatore presente [omissis]*";

Considerato che:

- l'art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibis prevede che "*Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del*

soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale “;

- l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, “[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”;
- gli atteggiamenti denunciati per l'atleta DI SILVESTRO Ezio sono di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall'art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deprecabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara e dell'immotivata intensità dell'atteggiamento psicologico, alla presenza di molto pubblico.
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara “*Libera Territoriale ASB Billiards Club*” disputata a Chieti dal 19.02.2018 al 25.02.2018, così come chiaramente riportate nel referto di gara, denunciano un comportamento non tollerabile da parte del predetto atleta.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dall'atleta DI SILVESTRO Ezio, durante la competizione sportiva in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico ed anche nei confronti di uno spettatore.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte dell'atleta DI



SILVESTRO Ezio nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, l'atleta DI SILVESTRO Ezio ha contravenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*.

Il nuovo Regolamento di Giustizia prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dal giocatore DI SILVESTRO Ezio.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 33 - 42 - 44 - 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi dell'art. 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il giocatore DI SILVESTRO Ezio al pagamento dell'ammenda di € 200,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.

Comunica ai sensi dell'art. 44.5.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato DI SILVESTRO Ezio la sospensione per giorni 40 (venti) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta DI SILVESTRO Ezio nella competizione in cui si è verificato il fatto denunciato.



- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta DI SILVESTRO Ezio di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FIBiS.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 400,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 6 (sei).

Autorizza ex art. 45.3 la FIBiS al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato DI SILVESTRO Ezio ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 03 aprile 2018

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

